



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE LATIANO
PIZZA RUBINO 1 – 72022 LATIANO(BR)
DISTRETTO SCOLASTICO NR. 23 MESAGNE (BR) TEL./FAX 0831/725179
E-MAIL: BRIC83000N@ISTRUZIONE.IT POSTA CERTIFICATA BRIC83000N@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.M. BRIC83000N – C.F. 91071370745

Circ. n. 24

Latiano, 26.09.2019

**Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Studenti
Al Personale ATA**

**p.c. Al R.L.S.
LL.SS.
Al Sito web d'Istituto**

OGGETTO: Tutela della salute nei luoghi di lavoro e divieto di fumo.

Il Ministero della Sanità con la circolare del 28/03/2001, n. 04 ha richiamato l'attenzione sul fatto che il fumo da sigaretta e l'esposizione passiva al fumo sono causa di molteplici patologie e conseguentemente ha sottolineato la necessità del rigoroso rispetto del divieto assoluto di fumare previsto dalle norme vigenti (legge 11.11.1975, n.584; legge 16.01.2003, n. 3, art. 51; art. 52 e 20 della legge 448/2001 come modificata dalla legge 30.12.2004, n. 311) in applicazione del precetto costituzionale sul diritto alla salute e alla sua tutela dai vari rischi compresi quelli connessi all'esposizione anche passiva del fumo.

Il Testo Unico sulla Sicurezza – D.Lgs. 81/2008, e s.m.i., disciplina gli obblighi del datore di lavoro per la tutela della salute dei lavoratori predisponendo misure che eliminano i vari rischi e gli obblighi di ciascun lavoratore che "deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni, conformemente alle istruzioni.... del datore di lavoro": l'esposizione al fumo è un rischio altissimo, individuato e valutato nel Documento di valutazione dei rischi (DVR) che deve essere eliminato con un divieto assoluto di fumo, a cui ciascuno deve attenersi come dovere rilevante anche sul piano disciplinare e non solo sul piano della sanzione amministrativa pecuniaria prevista in generale per chi non rispetta il divieto di fumo nei locali dove è affisso il cartello di divieto (da € 27,50 a € 275,00; tale misura si raddoppia qualora la violazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni).

La scuola non è soltanto un luogo di lavoro, è anche un luogo dove sono presenti dei minori e soprattutto un luogo di educazione dove l'educazione alla salute con la necessaria informazione scientifica e sensibilizzazione ai vari problemi costituisce un compito istituzionale primario della scuola.

Un inasprimento del divieto di fumo è contenuto nel cosiddetto "Decreto del Fare" (Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98) che ha esteso tale divieto non solo ai luoghi di lavoro e ai locali pubblici chiusi, comprese le scuole di ogni ordine e grado, ma anche a tutte le "pertinenze" degli edifici scolastici, quali cortili, aree verdi, spazi comuni all'aperto, ecc. Tale estensione del divieto di fumo è contenuta e ribadita anche nel "Decreto scuola" (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca) approvato in data 12 settembre 2013 dal Consiglio dei Ministri, per cui il divieto di fumo è esteso ai cortili delle scuole e anche alle sigarette elettroniche. A fronte di quanto sopra riportato si ricorda a tutto il personale scolastico e agli studenti che: è severamente vietato fumare in tutti i locali chiusi e in tutti i luoghi all'aperto rientranti nelle pertinenze della scuola compreso il porticato, il cortile antistante la scuola, l'area verde retrostante la scuola, i campi sportivi all'aperto e ogni altro luogo interno alle recinzioni di entrambe le sedi dell'Istituto.

Tutto quanto precede è premessa per le seguenti conclusioni:

- nei plessi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado il divieto di fumo vige in tutti gli spazi;
- il cartello di divieto di fumo è affisso in tutti gli spazi;
- in ogni caso in questa Istituzione Scolastica il divieto di fumo va rispettato indipendentemente dall'apposizione e dalla visibilità di cartelli di divieto, la cui funzione è soprattutto di essere rivolto al pubblico che nelle varie occasioni può essere presente a Scuola.

La presente circolare viene notificata a ciascun dipendente di questo Istituto Comprensivo per assicurarne la conoscenza diretta e personale e non la sola conoscibilità.

La Dirigente Scolastica
F.to: Prof.ssa Ornella Manco
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)